



FEDERAZIONE ITALIANA GOLF

GIUDICE SPORTIVO DEI MINORI

DECISIONE

PROCEDIMENTO N.9s/2017 A CARICO DI

LORENZO RIGOLDI

A seguito del rapporto informativo inoltrato alla Federazione Italiana Golf dal Direttore del "Golf Club Salice Terme" signor Gianpaolo Greco, veniva aperto un procedimento disciplinare nei confronti del minore Lorenzo Rigoldi, tesserato federale n. 209289 presso il "Golf Club Molinetto", squalificato per infrazione della Regola 6/6d, avendo segnato un punteggio inferiore a quello realmente effettuato alla buca n.14.-

Su richiesta di altro giocatore del team, signor Valerio Stefanelli, il minore Lorenzo Rigoldi ricostruiva a fine gara il punteggio realizzato alla buca n. 14 e ammetteva che effettivamente i colpi eseguiti erano 5 e non 4 come segnato sullo score.-

All'udienza dell'11 settembre scorso avanti l'esponente Giudice compariva il padre del minore, signor Rigoldi Luca, accompagnato dall'avv. Eugenio Cherchi, che ribadiva le argomentazioni tutte contenute nella memoria inviata all'esponente Giudice in data 6 settembre 2017.-

In detta memoria veniva rilevato come, al termine della gara e al momento della verifica degli scores, il minore Ottaviano Alessandro, marcatore di Rigoldi Lorenzo, si accorgeva di aver invertito la compilazione delle prime nove buche con le seconde; pertanto i due giocatori ricostruivano mnemonicamente le buche del Rigoldi, correggendo lo score e consegnandolo ricostruito, cosa che giustifica l'esistenza di numerose cancellazioni sullo score stesso e fa oggettivamente propendere anche

l'esponente Giudice ad una disattenzione dei due giocatori, ancora inesperti data la giovanissima età e l'assoluta imperizia negli adempimenti amministrativi.-

Deve pertanto escludersi l'aspetto doloso dell'illecito che resta circoscritto alla mancata attenzione prestata dal minore Lorenzo Rigoldi al momento della ricostruzione dello score; l'esponente Giudice, pur condividendo quanto sostenuto dall'avv. Cherchi nella sua memoria del 6 settembre scorso in merito all'assoluta buona fede e totale assenza di dolo di Lorenzo, rileva che ogni giocatore è responsabile del proprio score e deve controllare i punteggi ivi segnati prima della consegna; in difetto di ciò, pone in essere un illecito certamente sanzionabile.-

Ai fini della quantificazione della sanzione, l'esponente Giudice ritiene peraltro che la stessa debba essere contenuta nel minimo previsto, considerato anche che il padre di Lorenzo ha già punito il figlio per la leggerezza commessa cancellandolo da alcune gare giovanili alle quali doveva partecipare.-

Tutto ciò premesso,

la sottoscritta Avv. Paola Bianchi Cassina, Giudice Sportivo per i minori della Federazione Italiana Golf, alla luce del convincimento formatosi durante lo svolgimento del presente procedimento, ritiene

LORENZO RIGOLDI colpevole dell'illecito contestatogli, non avendo controllato il proprio score prima della consegna e conseguentemente commina allo stesso la pena della

AMMONIZIONE

ai sensi dell'art. 14 n.1 del Regolamento di Giustizia, con preannunzio di più gravi provvedimenti disciplinari nel caso di ulteriori infrazioni.-

Si comunichi ai sensi del Regolamento di Giustizia.-

Così deciso in Bergamo, 9 ottobre 2017.-

Il Giudice Sportivo per i Minori

Avv. Paola Bianchi Cassina